

Il cognome dei figli secondo la Corte costituzionale

Laura Remiddi

1. Vorrei premettere a questo breve commento sulla bellissima e storica sentenza n. 131/2022 della Corte costituzionale sul cognome dei figli, alcune righe della sua motivazione:

“Unità ed eguaglianza non possono coesistere se l’una nega l’altra, se l’unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale. A fronte dell’evoluzione dell’ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull’identità di ciascuno, non è più tollerabile”.

Ho detto bellissima perché riporta concetti ed espressioni come quelli sopra citati che una volta per tutte hanno cancellato il principio discriminatorio, peraltro contenuto nella stessa Carta fondamentale, secondo cui le disuguaglianze fra i coniugi potevano addirittura essere stabilite dalla legge per “garantire” l’unità della famiglia, e che fra l’altro erano solo a carico delle donne; e perché il superamento di questa impostazione culturale, prima ancora che giuridica, è frutto di tante battaglie condotte per lungo tempo dalle donne e il cui esito è stato finalmente favorevole.

Ed è anche storica perché destinata ad incidere direttamente sul vissuto dei cittadini e delle cittadine nell’esperienza fondamentale della vita che è quella di dare alla luce i figli.

Non ci sarà più nessuno, ma proprio nessuno, che potrà ignorare questo nuovo sistema di attribuzione del segno costitutivo dell’identità personale dei nuovi nati, in quanto ciascun genitore sarà chiamato ad un atto espresso di scelta consapevole e in particolare le madri, che erano relegate al mero ruolo di anonime fattrici, ora vedranno riconosciuta la loro funzione non più di secondo piano, ma con un ruolo di vere protagoniste.

2. La Corte costituzionale, dovendosi ormai improrogabilmente pronunciare su un argomento troppe volte accantonato in attesa di una

riforma legislativa finora non attuata, ha compiuto una faticosa disamina di un corposo materiale di norme interne e convenzioni internazionali, pronunce giudiziarie di varie Corti sui diritti umani, oltre alle proprie precedenti sentenze in materia, affrontando non pochi ostacoli e risolvendo diverse questioni giuridiche; infine, ha dovuto decidere le modalità pratiche di attuazione della parità fra i genitori, proclamata senza alcuna eccezione. Una volta affermato il principio della assoluta necessità di evitare qualsiasi soluzione che potesse essere discriminatoria a favore o a danno di una delle due figure genitoriali, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei due genitori, in quanto ciò lo collega alla formazione sociale che lo accoglie e lo radica nell'identità familiare.

Ha anche previsto la possibilità, in deroga alla norma generale di cui si è detto e su accordo di entrambi i genitori, di attribuire al figlio uno soltanto dei loro cognomi, ma questa scelta deve essere il frutto di una loro decisione personalissima e concorde e non può essere demandata ad un giudice. In proposito la Corte ha riconosciuto il diritto *“dei genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario, di uno strumento attuativo del principio di eguaglianza, quale è l'accordo, per compendiare in un unico cognome il segno identificativo della loro unione, capace di permanere anche nella generazione successiva e di farsi interprete di interessi del figlio”*.

Tornando alla norma generale sull'attribuzione dei cognomi dei genitori, al fine di stabilire il loro ordine secondo i criteri già affermati, la Corte ha rilevato che *“il mero paradigma della parità conduce all'ordine concordato dai genitori”*, e quindi ha dato a questi la libertà di scegliere quale precedenza dare. In caso di mancato accordo dei genitori, si poneva alla Corte il compito di indicare le modalità per dirimere la questione.

3. Pur auspicando l'intervento del legislatore, ancora una volta quanto mai necessario, la Corte ha segnalato lo strumento che l'ordinamento già prevede per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare importanza riguardanti i figli, e cioè il ricorso al giudice di cui agli artt. 316, 2° e 3° comma, 337 ter 3° comma, 337 *quater* 3° comma e 337 *octies* c.c.

Di certo la Corte costituzionale non poteva decidere diversamente, non potendo svolgere attività di produzione legislativa, ma pensare che nella realtà dei fatti per imporre il cognome ad un neonato bisogna ricorrere al giudice dà un senso di disorientamento... e qui sorgono i problemi.

La prima norma richiamata (art. 316 c.c. *“Responsabilità genitoriale”*)

prevede, in caso di contrasto fra i genitori, il ricorso di uno di loro “*senza formalità*” al giudice con l’indicazione dei provvedimenti ritenuti idonei, e che il giudice, “*sentiti i genitori, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio*”. Si tratta di norme quanto mai generali applicabili ai casi più diversi e che nulla hanno a che vedere con lo specifico problema che qui si pone.

4. Vediamo come si dovrebbe svolgere il procedimento.

È da premettere che il giudice competente è il Tribunale ordinario del luogo ove il minore si trova abitualmente. Che significa abitualmente per uno che è appena nato? Può darsi che la madre sia andata a partorire lontano dalla sua residenza e non abbia alcun collegamento con il luogo in cui è avvenuta la nascita, né questo luogo può di per sé costituire la residenza del neonato; la residenza della madre, come anche quella del padre, non si comunicano automaticamente al figlio, ma si tratta di una decisione che deve essere presa di comune accordo fra i genitori, e in caso di disaccordo si applica l’art. 316 c.c. che prevede il ricorso al giudice. Quindi, bisogna prima risolvere il problema della residenza del minore, che frattanto non ha identità, e poi quello del suo cognome....

Se si considera poi che le circoscrizioni del Tribunale sono poche in ogni regione, il/la cittadino/a madre o padre si può trovare in luogo anche lontano dal giudice che dovrà decidere sul cognome di suo figlio, con tutte le difficoltà più che comprensibili, soprattutto per una puerpera.

Difficoltà, e soprattutto tempi.

I tempi biblici della nostra giustizia sono tristemente noti; ma la dichiarazione di nascita deve essere presentata entro 3 giorni dalla nascita se avvenuta in ospedale, o al massimo entro 10 giorni presso l’ufficio dello stato civile. Come si può, in questi termini ristretti, adire un giudice, convocare la controparte, aprire il contraddittorio, ottenere un provvedimento che decida, in mancanza di accordo, l’ordine dei cognomi da attribuire al bambino?

Ma torniamo al procedimento.

“*Senza formalità*” significa senza la necessità di essere assistiti da un avvocato o di usare un particolare formulario, ma si dovrà pur sempre scrivere un ricorso con l’indicazione delle parti interessate e i motivi per cui

si chiede il provvedimento, iscriverne la pratica presso la cancelleria del Tribunale, magari con le modalità on-line come ora viene richiesto, svolgere ogni altra attività per la convocazione della controparte.

E una volta comparsi i genitori avanti al giudice, in base a quali criteri questi potrà ritenere più utili nell'interesse del figlio le determinazioni che dovrà suggerire in adempimento del suo ruolo? E su quali principi si potrà convincere quale sarebbe l'interesse dell'unità familiare? Infine, in base a quali criteri potrà scegliere quello dei genitori a cui attribuire il potere decisionale, ritenendolo più idoneo a curare gli interessi del figlio? Non c'è forse il rischio che i pregiudizi di una concezione patriarcale della famiglia, giustamente censurati dalla Corte costituzionale, tornino ad insinuarsi in decisioni del genere, a danno dei diritti della madre che non sono sostenuti da altrettanti sostegni culturali di massa?

L'art. 337 *ter*, 3° comma richiama il paradigma sopra indicato per la gestione degli interessi dei figli, e anche l'art. 337 *quater*, 3° comma; l'art. 337 *octies* prevede che il giudice, prima della emanazione del provvedimento, possa assumere anche d'ufficio mezzi di prova o rinviare la decisione per consentire ai genitori di tentare una mediazione per raggiungere un accordo, il tutto mentre il neonato resterà anonimo, in violazione fra l'altro delle norme sullo stato civile.

Ma vi è di più. Le nuove norme sulla generale riforma del processo civile (Legge 26.11.2021 n.206), e precisamente gli artt. 27 e segg., che fra l'altro sono già vigenti dal 22 giugno del corrente anno, introducono la figura del curatore speciale del minore con poteri più ampi rispetto alle precedenti funzioni del curatore e del difensore del minore, e pertanto non si può escludere che qualche giudice ritenga la necessità di un siffatto intervento anche nel procedimento per la scelta dell'ordine di precedenza dei cognomi genitoriali.

E tutta la vicenda si complicherebbe e i tempi si allungherebbero...

Per esprimere una personalissima opinione, a me sembra che si dovrebbe individuare una figura a latere dell'ufficiale di stato civile, che potrebbe essere un giudice di pace, che sia presente negli ospedali e negli uffici addetti a ricevere le dichiarazioni di nascita, e che possa mediare nel contrasto e, in caso di insuccesso, che abbia il potere di stabilire l'ordine dei cognomi né più né meno di come farebbe il giudice adito ai sensi dell'art. 316 c.c.

Si risparmierebbe l'iter giudiziario, si eviterebbero le difficoltà e le

lungaggini, si garantirebbe l'immediata identità al neonato.
Sul merito della decisione, poi, varranno le stesse riserve che si possono esprimere di fronte ad un qualsiasi altro provvedimento giudiziario.